



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 38 del 04/02/2019**

**Oggetto: ADESIONE ALL'ARBITRATO PROMOSSO DALLA CURATELA MESSINAMBIENTE. NOMINA DI ARBITRO DEL COMUNE DI TAORMINA E CONTESTUALE NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE.**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

il Comune di Taormina ha instaurato una convenzione con Messinambiente S.p.A. in data 7/4/2000 Rep. 608, in forza dell'art. 16 di detta convenzione la Messinambiente S.p.A. instaurava giudizio arbitrale in data 06/07/2011, per ottenere la condanna del Comune di Taormina alla corresponsione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento rifiuti solidi urbani, svolto dalla società istante a favore del Comune di Taormina, per gli anni 2001 e 2002. Il Collegio Arbitrale depositava in data 24/09/2014 il lodo pronunciandosi sulla domanda di Messinambiente S.p.A.;

Avverso il lodo pronunciato nel 2014 la Messinambiente S.p.A. proponeva impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Messina con atto notificato al Comune di Taormina il 14/10/2015 deducendone la nullità del lodo impugnato sotto vari profili;

La Corte di Appello di Messina con sentenza n. 899/2018 del 05/10/2018 ha deciso sull'impugnazione del lodo, rimettendo le parti innanzi al Collegio Arbitrale per esaminare e decidere la domanda di arricchimento senza causa proposta da Messinambiente S.p.A., conferma il lodo impugnato e condanna Messinambiente S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 12.000,00 oltre spese generali IVA e CpA;

Con sentenza n. 44/2018 del 14/11/2018 è stato dichiarato il fallimento della società Messinambiente S.p.A. nominando la Curatela del Fallimento Messinambiente S.p.A. con atto notificato il 03/01/2019 la Curatela del Fallimento Messinambiente S.p.A. ha riassunto innanzi il

Collegio Arbitrale domanda di arbitrato nei confronti del Comune di Taormina, poiché la suddetta Curatela ha interesse alla decisione di arricchimento senza giusta causa proposta nei confronti del Comune di Taormina;

In data 15/01/2019 il Presidente del Collegio arbitrale costituitosi in data 03/02/2012 composto dall'avv. Attilio Maria Toscano (Presidente) e dall'Avv. Fabrizio Cristadoro (arbitro Messinambiente) hanno notificato al Comune di Taormina un'ordinanza con cui si dispone, che ai fini della ricostituzione del Collegio Arbitrale e quindi per la prosecuzione della riassunzione promossa dalla Curatela del fallimento Messinambiente, è necessario che il Comune di Taormina nel termine di venti giorni dalla notifica della predetta ordinanza, nomini il nuovo arbitro in sostituzione dell'avv. Francesco Munafò, che è venuto a mancare.

RITENUTO per quanto sopra esposto nominare un arbitro in rappresentanza dell'Ente, nonché il legale difensore del Comune di Taormina nell'arbitrato *de quo*;

CONSIDERATO che con la delibera n. 35 del 31/01/2019 è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

RILEVATO che, in esecuzione di detto atto, occorre aderire all'arbitrato promosso dalla curatela Messinambiente con la nomina di un legale difensore del Comune e contestualmente con la nomina di un arbitro per la rappresentanza dell'Ente, nell'ambito del collegio arbitrale;

DATO ATTO che:

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *"agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:*

*1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;*

*1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,....."*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi;

con propria determina n. 3 del 23/01/2018, in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina e con successiva determina n° 88 del 04/05/2018 è stato approvato l'elenco dei legali del Comune di Taormina, per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;

**ACCLARATO:**

che le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico "*...anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta*";

che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, la Giunta Comunale ha deliberato l'opportunità di conferire l'incarico all'avv. Giovanni Randazzo C.F.: RNDGNN68B11H703S, con studio in Messina Via Cesare Battisti n. 108, del foro di Messina già incaricato per rappresentare l'Ente nel giudizio di impugnazione del lodo promosso dalla Messinambiente S.p.A in liquidazione, che si è concluso con la sentenza n. 899/2018;

**CONSIDERATO** che occorre nominare anche un arbitro per rappresentare l'Ente nell'ambito del collegio arbitrale tenuto conto dei seguenti criteri:

- A. specificità, complessità, valore della controversia;
- B. esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- C. analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- D. rotazione degli incarichi

**EVIDENZIATO** che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito nelle predette linee guida è pari a complessivi €. 24.583,24 di cui €. 12.291,62 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensiva di spese generali 15% IVA e CpA, nonché la somma di €. 12.291,62 per la nomina dell'arbitro in rappresentanza dell'Ente, commisurati facendo riferimento ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 previsti per gli avvocati stante che l'arbitro da nominare è un avvocato, applicando le riduzioni previste dalle succitate Linee Guida;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90.

**DATO ATTO** che è stato richiesto all'ANAC per il presente affidamento il seguente codice Cig. Z5A26F7C37 per l'incarico all'avv. Giovanni Randazzo quale difensore dell'Ente, e il codice Cig. ZA826F7CA6 per l'arbitro da nominare in rappresentanza dell'Ente nel collegio arbitrale;

**VISTI** gli artt 6 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** gli art. 183 e 191 del D. Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs.126 del 2014;

**VISTO** l'art. 184 del D. Lgs.267/2000;

**DETERMINA**

1. Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G. C. n. 35 del 31/01/2019 di nominare, al fine di aderire all'arbitrato promosso dalla curatela Messinambiente l'Avv. Giovanni Randazzo C.F.: RNDGNN68B11H703S, con studio in Messina Via Cesare Battisti n. 108, del foro di Messina già incaricato per rappresentare l'Ente nel giudizio di impugnazione del lodo promosso dalla Messinambiente S.p.A in liquidazione, che si è concluso con la sentenza n. 899/2018; , del foro di Messina , e l'avv. Angelo Vitarelli C.F:VTRNGL72M16F158C, con studio in Messina via Cesare Battisti n. 229, come arbitro per il Comune di Taormina nel collegio arbitrale;
2. Di dare atto che gli incarichi sono disciplinati dalla convenzione il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tali incarichi è pari a € 24.583,24 , di cui €. 12.291,62 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensiva di spese generali 15% IVA e CpA, nonché la somma di €. 12.291,62 comprensive di spese generali IVA e CpA, per la nomina dell'arbitro in rappresentanza dell'Ente, con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02 Macroaggregato 1.3 (Pren. 152/2019);
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n. 267/2000.
5. Disporre ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione de presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione “ Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “ Bandi di gara e Contatti”.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)  
con firma digitale**